

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4917

Omissis

1. Con sentenza n. 528/2016, il Giudice del Lavoro di Messina rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) diretta ad ottenere dal Comune di T il risarcimento del danno cagionato dall'illegittimo mancato rinnovo del contratto di lavoro part-time per i lavori socialmente utili, malgrado detto contratto, della durata di un anno, le era stato confermato anche per il secondo anno.

2. Parte soccombente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, che veniva dichiarato infondato dalla Corte d'Appello di Messina, con sentenza 481/2018, pubblicata il 11/07/2018. Nel merito, il giudicante rilevava che il mancato rinnovo del contratto fosse dipeso dalla stessa condotta della (OMISSIS), assentatasi dal lavoro per 212 giorni, che, tra l'altro, aveva comunicato di non potere piu' espletare le mansioni gravose affidatele.

3. (OMISSIS) ha notificato il ricorso per cassazione al Comune di Torregotta che ha resistito con controricorso. La ricorrente non ha depositato il ricorso.

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso sarebbe improcedibile ai sensi dell'articolo 369 c.p.c..

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia ommesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'articolo 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilita' del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello piu' ampio di contraddire riconosciuto dall'articolo 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilita' del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. n. 21969/2008).

5. Ma, nel caso di specie il controricorso e' inammissibile e conseguentemente non si puo' disporre sulle spese perche' non e' stato depositato il ricorso notificato. Qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l'ammissibilita' del controricorso dell'intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l'improcedibilita' del ricorso per effetto dell'omissione del deposito, postula che dello intimato alleggi copia del ricorso a lui notificata atto che, in difetto, non puo' riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione (Cass. n. 10810/2011; Cass. S.U. n. 4500 1988).

6. Pertanto il ricorso si sarebbe potuto dire improcedibile, per violazione dell'articolo 369 c.p.c., per mancato deposito del ricorso soltanto se parte controricorrente avesse depositato la copia notificata. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che il controricorso e' inammissibile in quanto non risulta depositato il ricorso notificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il controricorso.